

Allegato (A

**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME**

Città Metropolitana di Bologna

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Ambito d'applicazione
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto
- Art. 5– Tariffe
- Art. 6– Funzionario Responsabile
- Art. 7 – Limitazioni e divieti

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 – Presupposta dell'imposta
- Art. 9 – Soggetto Passivo
- Art. 10 – Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione
- Art. 11 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 12 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 13 – Pubblicità varia
- Art. 14 – Riduzioni dell'imposta
- Art. 15 – Esenzioni dell'imposta
- Art. 16 – Esclusioni dall'imposta
- Art. 17 – Dichiarazione
- Art. 18 – Pagamento dell'imposta
- Art. 19 – Rettifica od accertamento d'ufficio

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 20 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 21 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 22 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 23 – Riduzioni del diritto
- Art. 24 – Esenzioni dal diritto
- Art. 25 – Diritto transitorio

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità, laddove non derogato ex art. 52 D. Lgs. 446/97, alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme, sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993..

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Castel San Pietro Terme appartiene alla IV classe in base alla popolazione residente al **31 dicembre 2015 (n. 20.811 abitanti)** risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 4
GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il servizio per l' accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/1993:

a) in forma diretta;

b) in concessione ad apposita azienda speciale;

c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo con la stessa deliberazione sarà approvato, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 5
TARIFFE

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno.

In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.

2. A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/1993.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART. 7
LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità :

- a. E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri dalle predette strutture.
- b. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
- c. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
- d. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.
- e. E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

2. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.

3. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n.285, ed al relativo regolamento; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.

4. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART.8

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.lgs. 507/93, si definisce attività economica lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro
2. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.
3. Per luogo aperto al pubblico si intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

Art. 9

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, é colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce pubblicizzata, fornisce i servizi oggetto della pubblicità, ha richiesto od è oggetto della comunicazione pubblicitaria stessa.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito

al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

Art. 10

PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
6. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
7. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
9. I mezzi definiti dagli articoli da 23 a 39 del D. Lgs. 285/92 (e Regolamento di esecuzione ed attuazione), sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.
10. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
11. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
12. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano –per eccesso- al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato superiore; non

si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

13. Non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati. Intendesi per insegne di esercizio la scritta e/o il simbolo, aventi capacità distintive, in qualunque materiale realizzate che contraddistinguono l'esercizio o l'attività, contenute nella dimensione massima indicata (5 mq.) e non ripetitivi. Non si considerano insegne di esercizio le targhe professionali.
14. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva, se il mezzo è bifacciale la superficie imponibile è calcolata per ogni singola faccia.
15. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
16. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo – collocati in connessione tra di loro – si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
17. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
18. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
19. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 11

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo suddetto.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta é dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta é dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa é raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non é dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni cinque), la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari.

Art. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa vigente.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 13
PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe stabilite.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe vigenti.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dalle tariffe vigenti.

Art. 14
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 15
ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Tale limite, non considerabile quale franchigia ai fini del calcolo del tributo, è da intendersi complessivamente inteso anche in caso di una pluralità di insegne. La superficie cui fare riferimento è quella valida ai fini tributari, determinando la superficie delle insegne, per la verifica della possibilità di esenzione, dapprima prese singolarmente, secondo i criteri di arrotondamento dell'art. 7 del D.Lgs. 507/1993, quindi sommandole tra loro;
 - k) pubblicità realizzata all'interno di aree pubbliche, compreso il verde, da un soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione con il Comune finalizzato alla valorizzazione e manutenzione delle stesse aree.
Il valore dell'imposta oggetto di esenzione deve essere pari o inferiore al valore della prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione. E' onere del beneficiario presentare al concessionario del servizio pubblicità dichiarazione di esenzione allegando idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei relativi requisiti.
- 2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 - 3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 - 4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per gli ulteriori mezzi, in quanto l'esenzione compete per un solo mezzo, se provata l'assoggettabilità all'imposta, vige l'ordinario regime impositivo.

Art.16
ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono escluse dall'imposta tutte le croci di segnalazione delle farmacie in quanto strumento di pubblica utilità.
2. Non costituiscono forme pubblicitarie, e quindi come tali non sono soggette a tassazione, quei manufatti privi di loghi commerciali o delle indicazioni della ditta (ragione sociale o denominazione commerciale) apposti all'esterno dei pubblici esercizi (bar ristoranti, trattorie, pizzerie ed analoghi) quali ad esempio lavagne, cavalletti, bacheche e simili, preposti non alla diffusione di messaggi pubblicitari, ma atti a fornire alla clientela una generica indicazione dei prodotti venduti, fino a mq. 0,50 per faccia.
3. Non costituiscono mezzi pubblicitari la serranda o struttura muraria di esercizio commerciale che riporti sulla superficie illustrazioni – anche con utilizzo di materiali diversi – qualificabili come espressione d'arte diverse da loghi, marchi, scritte, disegni dei prodotti venduti e slogan riconducibili al concetto di insegna o di messaggio pubblicitario come descritto al precedente art. 11 del presente regolamento.

Art. 17
DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al congruaggio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo, in presenza di una continuità tra le esposizioni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il

medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.
5. Il soggetto passivo di cui all'art.10, fermo restando quanto sopraindicato, preliminarmente all'avvio degli interventi di installazione/tinteggiatura di potenziali mezzi di comunicazione visiva rilevanti ai fini della soggezione ad imposta di pubblicità, può rivolgersi al concessionario del servizio presentando bozzetto o progetto di intervento, al fine di conoscere preventivamente se e in quale misura l'imposta sia dovuta e valutandone compiutamente l'investimento economico.

Art.18

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Sono ammesse anche altre forme di pagamento, tra cui la forma diretta.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e per quella annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora l'importo sia superiore a euro 1.549,37 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse; qualora l'esposizione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio esposizione e nel mese di dicembre dello stesso anno.

Art. 19

RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune o il concessionario, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - L'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico, presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica di cui ai precedenti commi sono sottoscritti, anche ai sensi della L. 549/95, dal Funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti, con le stesse modalità, dal concessionario.

È fatta salva la facoltà, per il Comune e per il concessionario, di avvalersi dei disposti di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890 e alla Legge 22.11.2002 n. 265.

5. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio , in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Fermo restando il piano generale degli impianti e gli spazi privati da destinare alle affissioni dirette, il Comune, avendo previsto la ripartizione degli impianti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, ha constatato che l'impiantistica pubblica e privata esistente è conforme alle percentuali stabilite.
3. Le Società aventi la concessione per l'effettuazione di affissioni dirette, devono rispettare perfettamente, in quantità e qualità, le esigenze del Comune.
4. Il pubblico servizio affissioni è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.

Art. 21

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe vigenti.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge in materia. Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 22

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le modalità per l'espletamento del servizio si distinguono in riferimento a:

a) servizio pubbliche affissioni:

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. La maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

b) spazi riservati:

9. Il Comune, o il concessionario del servizio, deve tenere un registro cronologico delle richieste di utilizzo degli spazi riservati. Tale registro fa fede ai fini dell'ordine temporale di utilizzo degli impianti.

10. All'uso degli spazi riservati si accede mediante una dichiarazione- che dovrà essere tenuta agli atti del Comune o del concessionario- nella quale la persona fisica che intende procedere, anche materialmente, all'affissione deve indicare il soggetto di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 507/93 per il quale procede - Stato, Enti pubblici territoriali, comitati, associazioni e fondazioni che non perseguono scopo di lucro- e, per tali ultimi tre soggetti, deve produrre copia dello statuto o dell'atto associativo dal quale si possa evincere la mancanza di scopo di lucro.

11. Oltre a ciò, la dichiarazione dovrà contenere il nome della persona che rappresenta gli Enti di cui al comma precedente, il numero dei manifesti che si intende affiggere e la durata.

12. La dichiarazione dovrà altresì contenere l'impegno, terminato il periodo di esposizione, a recarsi nuovamente presso l'ufficio affissioni e, nel caso in cui gli spazi utilizzati per l'affissione non fossero immediatamente riutilizzati da altro soggetto, di provvedere a coprire i manifesti con carta bianca.

13. Oltre a ciò, la persona fisica dovrà, nell'ambito della dichiarazione, attestare di essere edotto sulla circostanza che la responsabilità per eventuali violazioni delle norme di cui al D. Lgs. 507/93 e del presente Regolamento, sono ascrivibili al dichiarante stesso, nella sua qualità di autore materiale dell'affissione, non vigendo il regime di responsabilità, quantomeno solidale, dei soggetti di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 507/93.

14. Per poter ottimizzare la fruizione degli spazi riservati, considerata la tipologia e la quantità degli stessi, si stabilisce che ogni soggetto, per singola affissione, non può superare il numero di 4 fogli formato 70x100, e la durata di giorni cinque.

15. I limiti di cui al comma precedente possono essere annualmente rivisti, entro il 31 marzo, in base ai flussi di utilizzo registrati l'anno precedente, al fine di armonizzare la domanda con le reali possibilità di fruizione, verificatasi, degli spazi riservati.

Art. 23
RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi previsti dal successivo articolo;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, a condizione che non siano presenti sponsor commerciali e/o collaborazioni di privati.
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 24
ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25
DIRITTO TRANSITORIO

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge disciplinanti la materia nonché ai regolamenti comunali vigenti.

Art. 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, abroga e sostituisce il precedente regolamento.